SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1393-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ROMAGNOLI CARETTONI Tullia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge pur trovando collocazione nel quadro generale della volontà politica da parte dei Paesi industrializzati di impegnarsi sempre di più nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, riguarda una iniziativa particolare e limitata promossa dai Paesi aderenti alla CEE a seguito della Conferenza sulla cooperazione economica internazionale tenutasi a Parigi nel 1977.

Proprio a causa di questa parzialità e urgenza — dovuta questa a due ragioni: *a*) trattandosi di un accordo di tipo misto, esso non diventa operante fino a che non sia avvenuta la ratifica da parte di tutti gli Stati; *b*) in forza dell'articolo 1 del titolo IV, se l'accordo non ha efficacia entro il 31 dicembre 1978 esso stesso e tutti i connessi obblighi dei suoi contraenti hanno fine con effetto immediato — il relatore ritiene che non sia il caso, per sollecitarne l'approvazione da parte del Senato, di riaprire il dibattito sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo in genere e sulla Conferenza di Parigi. Tanto più che il Senato avrà occasione di riprendere questi temi in occasione della discussione sia del disegno di legge n. 1365, sulla partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse della Associazione internazionale per lo sviluppo, sia del disegno di legge (n. 1457) sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (che la Camera ha già approvato), entrambi all'esame del Senato.

Il presente disegno di legge si propone di approvare l'accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito intervenuto fra la CEE e gli Stati membri da una parte e l'IDA (International Development Association) firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

A seguito della su citata Conferenza di Parigi i *partners* CEE, per caratterizzare i risultati della Conferenza in modo immediato e costruttivo, prospettarono un programma di azione speciale a favore appunto dei Paesi a basso reddito. Questo programma, da considerarsi addizionale rispetto ai consueti flussi volti a favorire il processo di sviluppo, approvato dal Consiglio europeo il 23 marzo 1977, prevede un finanziamento di 385 milioni di dollari USA a carico dei membri della CEE (per l'Italia 34,92 milioni di dollari).

L'accordo IDA prevede — come si è detto — la costituzione di conto speciale amministrato dall'IDA (ma distinto dagli altri sportelli dell'Agenzia) i cui fondi verranno utilizzati alle condizioni ordinarie dell'Associazione (prestiti senza interesse rimborsabili in 50 anni con un periodo di grazia di 10 anni), a beneficio di 44 Paesi — in maggioranza africani — scelti in base a criteri obiettivi (vedasi l'articolo 1 del titolo II).

Fra detti criteri, prioritario, ma non esclusivo, sarà quello di un reddito *pro capite* pari o inferiore ai 280 dollari.

La CEE per parte sua si garantisce — tramite la Commissione — ogni facoltà di indirizzo; si prevedono fra l'IDA e la CEE (titolo III, articolo 1) scambio di informazioni e di pareri, stretta collaborazione (art. 3) e un preciso rendiconto.

Pur non ravvisandosi ancora in questo provvedimento quel passaggio dalla politica dell'assistenza alla politica di cooperazione che oramai è l'unica praticabile da parte dei Paesi industrializzati verso i Paesi in via di sviluppo, esso concerne una iniziativa della CEE tesa pur sempre a qualificare la Conferenza di Parigi, che dà una prima risposta alle esigenze in quella sede avanzata dai Paesi in via di sviluppo: azione di rilievo, in definitiva, sia per chi riceverà ma anche per chi darà seguendo la strada della scelta multilaterale.

Per queste ragioni di merito e per le ragioni temporali su esposte si raccomanda una sollecita approvazione da parte del Senato.

Tullia ROMAGNOLI CARETTONI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che all'articolo 3, recante la clausola di copertura finanziaria, il primo comma risulti così modificato al fine di tenere conto anche degli oneri ricadenti nell'esercizio 1979:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari ».

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È approvato l'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del titolo V dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Identico.